



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

SEZ. FALLIMENTARE

(Sovraindebitamento n. 15/2019 R.G.A.R.)

Il giudice, dott. Giuseppe Bianchi,

letta la domanda di liquidazione del patrimonio depositata da STEFANI SARA e da BIOTECNICA ABITARE SAS in data 31.7.2019 come integrata in data 8.1.2020 e la relazione del O.C.C. come integrata il 20.12.2019;

osservato, con riguardo alla posizione di Sara Stefani (in relazione alla quale sono stati rilevati ostacoli all'apertura della procedura con decreto in data 24.8.2019), che non sussiste la competenza di questo Tribunale avendo la ricorrente la residenza nel circondario di Viterbo: in linea con il criterio vigente per le altre procedure concorsuali, la competenza stabilita dall' art. 9, comma 1, l. 3/12 (*“la proposta di accordo é depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore”*) deve ritenersi funzionale ed inderogabile ai sensi dell'art. 28 c.p.c. per effetto del richiamo agli *“articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile”* operato dall'art. 10, comma 6, l. 3/12, con la conseguenza che - diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente nella proposta di liquidazione - non può subire modifiche, neppure per ragioni di connessione;

osservato, con riguardo alla posizione di BIOTECNICA ABITARE SAS che:

- la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto la società ha la sede nel circondario;
- il debitore versa in stato di sovrindebitamento;
- il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012 (come emerge dalla integrazione della relazione dell'O.C.C. in data 20.12.2019 e della domanda in data 8.1.2020);
- il debitore non ha fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n. 3/2012;
- è stata depositata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente l'inventario di tutti i beni del debitore;
- al momento non emergono condizioni di inammissibilità;
- sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge;



- gli stessi paiono consentire la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore;
- non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;

ravvisata l'opportunità di nominare liquidatore lo stesso professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C.;

P.Q.M.

dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in ordine alla domanda di liquidazione del patrimonio proposta da STEFANI SARA, per essere competente il Tribunale di Viterbo;

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di BIOTECNICA ABITARE SAS con sede in Civitavecchia, P.le degli Eroi 11;

nomina liquidatore il dott. GENNARO COSCIA;

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione;

fissa la data del 10.4.2020 entro cui i creditori e i titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, devono presentare domanda di partecipazione alla liquidazione o di restituzione o di rivendica di beni;

dispone che il liquidatore provveda alla formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies* L. 3/12;

fissa al liquidatore termine al 5.3.2020 per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 *sexies* L. n. 3/2012;

avverte il liquidatore che il programma di liquidazione *ex art.14 novies* L. n. 3/2012 (contenente l'eventuale valutazione circa opportunità del subentro nelle procedure esecutive pendenti *ex art. 14-novies*, comma 2, e l'indicazione dei vantaggi per i creditori derivanti dall'eventuale scelta di non subentrare) va depositato entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario;

dispone che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet del Tribunale;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

dispone che, sino alla chiusura del procedimento di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione



sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Civitavecchia, 05/02/2020

Il Giudice

